

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2823

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1991

Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto la legge 8 novembre 1986, n. 752, disciplinava il programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura, prevedendo lo sviluppo di detto programma nell'arco del quinquennio 1986-1990 e stanziando i relativi fondi sia per l'intervento regionale che per l'azione straordinaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Peraltro, con il 31 dicembre 1990 è cessata l'efficacia della legge, mentre le disponibilità finanziarie si erano esaurite con la delibera CIPE 15 marzo 1990, relativa al riparto dei fondi disponibili per l'anno 1990.

Il Governo si è tempestivamente preso carico del venir meno al 31 dicembre 1990 dell'efficacia delle disposizioni della suddetta legge n. 752. È stato quindi presentato in Parlamento il disegno di legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (atto Senato n. 2428) che definiva il nuovo quadro operativo e finanziario per il quinquennio 1991-1995.

L'iniziativa del Governo presenta forti aspetti innovativi, come enunciato nella relazione a tale disegno di legge. Di qui la necessità di un approfondito dibattito parlamentare con la partecipazione anche delle regioni, delle organizzazioni professionali e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle forze sindacali: dibattito che è tuttora in corso nel dichiarato obiettivo di pervenire ad una soluzione legislativa che, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali e istituzionali, assicuri il massimo di finalizzazione della legge al nuovo quadro dell'agricoltura italiana che si sta via via configurando.

Peraltro, poichè da un lato non è possibile prevedere i tempi della traduzione in legge della nuova proposta e dall'altro le procedure applicative comunque determineranno un certo lasso di tempo, si evidenzia la necessità di continuare ad assicurare il necessario flusso di finanziamenti all'agricoltura nazionale, ad evitare il venir meno dell'indispensabile sostegno in un momento fondamentale per lo sviluppo agricolo, in relazione anche alla politica comunitaria e alla prossima scadenza del 1992.

Di qui la necessità di un provvedimento legislativo che riattivi il meccanismo di

finanziamento delle azioni regionali e dello Stato in modo da evitare soluzioni di continuità nell'intervento di sostegno, che ha avuto luogo in modo programmatico fin dall'ormai lontana legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cosiddetta «legge quadrifoglio»).

Si è all'uopo ritenuto di disporre un differimento puro e semplice delle disposizioni della legge n. 752 fino all'entrata in vigore del nuovo programma di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Non si è ritenuto di apportare modifiche per doveroso rispetto al Parlamento che ha in esame la legge organica di finanziamento degli interventi per il quinquennio a venire, prevedendo solo che la ripartizione delle suddette somme avrà luogo con delibera del CIPE da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno 1991 e entro il 31 marzo 1992 per l'anno successivo.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento si configura quale mero rifinanziamento della legge n. 752 del 1986, in attesa del perfezionamento del disegno di legge di riforma organica della legge medesima, in corso di esame da parte del Parlamento (atto Senato n. 2428).

In tale senso quindi le tipologie di azioni che verranno finanziate rimangono le medesime individuate nella predetta legge n. 752 di cui viene mantenuta, in termini di complessivi 2680 miliardi di lire per il 1991 e di 3090 miliardi di lire per il 1992, l'intera struttura operativa.

Al riparto delle somme che si rendono disponibili con il presente disegno di legge provvederà il CIPE sulla base di una ponderata valutazione dei diversi fabbisogni relativi alle azioni di competenza sia statale che regionale.

Gli importi indicati costituiscono la proiezione del fabbisogno per la prosecuzione degli interventi e delle azioni contemplati dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986-1990 (legge 8 novembre 1986, n. 752), assumendo come base di riferimento la spesa autorizzata per l'ultimo anno di operatività della legge stessa, al netto delle somme destinate al finanziamento delle attività agricole da parte delle regioni a statuto speciale e nell'ottica di un più consistente volume di risorse da assicurare al settore nell'anno 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, è differita sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2680 miliardi e di lire 3090 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 6 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi per l'anno 1991 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno 1992 entro il 31 marzo dello stesso anno.

3. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 2680 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3090 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.